




Guardia di Finanza

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - C.F. 80094070580 - PEC: rm0010573p@pec.gdf.it

«Regolamento per l'erogazione dell'indennità di buonuscita del Fondo di assistenza per i finanzieri»

(destinata al personale della Guardia di finanza)



Anno 2024



Guardia di Finanza
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI

00162 Roma - Viale XXI Aprile, 51 - C.F. 80094070580

Roma, 21 maggio 2024

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per i Finanziari, con deliberazione n. 2 del 21 maggio 2024, ha approvato il presente regolamento concernente l'erogazione al personale della Guardia di finanza dell'indennità di buonuscita del Fondo di assistenza per i finanziari, di cui all'articolo 2, lettera e) della legge 20 ottobre 1960 n. 1265, disciplinata dall'articolo 7 dello Statuto dell'Ente approvato con d.m. 28 dicembre 2016.

F.to
IL PRESIDENTE
(Gen. C.A. Bruno Buratti)



INDICE

1. PREMESSA.....	2
2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	2
3. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA QUOTA E DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA	5
4. NUOVA MODALITA' TASSAZIONE DELL'INDENNITÀ.....	5
5. NOTE PROCEDURALI	7
6. TERMINE DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA...9	
7. PRESCRIZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA EROGATA DAL F.A.F.	10
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
9. DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	10
10. DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI.....	11
11. COMUNICAZIONI CONCLUSIVE	11
12. ALLEGATI	11
ALLEGATO 1	12
ALLEGATO 2.....	13
ALLEGATO 3.....	14
ALLEGATO 4.....	16
ALLEGATO 5.....	17
ALLEGATO 6.....	19

1. PREMESSA

L'indennità di buonuscita erogata dal Fondo di assistenza per i finanziari è stata istituita dall'articolo 2, lettera e) della legge 20 ottobre 1960 n. 1265¹ ed è regolamentata dall'articolo 7 dello Statuto dell'Ente approvato con d.m. 28 dicembre 2016².

Con apposito interpello n. 365351 del 13 dicembre 2023 presentato all'Agenzia delle entrate, è stata avanzata dal Fondo di assistenza per i finanziari istanza concernente il trattamento fiscale dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogata dal F.A.F., finalizzata all'estensione al personale militare del Corpo della Guardia di finanza della risposta all'interpello n. 425/2023 presentato dall'omologo Fondo di previdenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

A seguito della risposta pervenuta dalla predetta Agenzia (n. 91/2024 del 12 aprile 2024), la quale ha riformato la modalità di tassazione della liquidazione dell'indennità in parola con l'applicazione dell'art. 19, comma 2-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), si rende necessario un tempestivo recepimento del detto pronunciamento, al fine di adeguare al rinnovato quadro normativo interno anche le procedure concernenti la corresponsione dell'indennità di buonuscita.

Di seguito vengono esplicitate le modalità previste per richiedere la liquidazione della prefata indennità nonché i criteri utilizzati per il relativo calcolo.

2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- a. L'indennità di buonuscita F.A.F. è corrisposta, **a domanda**, secondo la modulistica di cui alla circolare n. 143225/62 datata 5 maggio 2016 del Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico³, al militare che abbia maturato almeno nove anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza all'atto della **cessazione definitiva** del rapporto di lavoro.
- b. L'istanza, unitamente all'ultimo "cedolino" e al **mod. 27**⁴ relativo al conteggio del periodo di servizio prestato, deve essere prodotta al reparto di appartenenza. Quest'ultimo provvederà a inoltrare la documentazione al

¹ Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e prevede:

....

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo.

....

² Lo statuto FAF approvato con d.m. 28 dicembre 2016 trova applicazione nei confronti dei militari in congedo o cessati per fine richiamo a far data dal 1° gennaio 2017.

³ Sono stati predisposti i seguenti modelli:

- "1/A età-aus", per la cessazione dal servizio permanente "per limiti di età, e collocamento in congedo nella categoria dell'ausiliaria";
- "1/A età-ris", per la cessazione dal servizio permanente "per limiti di età, e collocamento in congedo nella categoria della riserva";
- "1/B domanda", per la cessazione dal servizio permanente "a domanda";
- "1/C infermità", per la cessazione dal servizio permanente "per infermità";
- "1/D decesso", per la cessazione dal servizio permanente "a seguito di decesso".

Tali modelli sono disponibili sul sito *intranet* dell'Ufficio Trattamento Economico del Comando Generale - VI Reparto, accessibile tramite il portale istituzionale "Iride".

⁴ Modulario G. Finanza - 39. Serie N.

Comando Regionale o equiparato competente che a sua volta procederà ad inviarla a questo Ente per il tramite del Centro Informatico Amministrativo Nazionale (C.I.A.N.).

- c. Nelle domande dovrà essere indicato, oltre a un recapito telefonico, anche un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)⁵ e posta elettronica (e-mail)**, specificando la modalità attraverso cui si intende ricevere il predetto prospetto.
- d. I richiamati in servizio temporaneo dovranno produrre istanza (**all. 1**), al termine del periodo di richiamo, corredata del **mod. 27**. A tal riguardo, onde evitare la duplicazione del relativo procedimento e conseguenti lungaggini o ritardi, tenuto conto che l'istanza per l'indennità di buonuscita del F.A.F. viene prodotta contestualmente a quella relativa al Fondo di previdenza o alla Cassa Ufficiali, si richiama l'attenzione degli aventi diritto, cessati dal servizio permanente effettivo ma richiamati in servizio temporaneo, a richiedere in prima istanza solo gli emolumenti dovuti dai predetti Enti, Fondo di previdenza o Cassa Ufficiali. Successivamente e solo alla cessazione dell'ulteriore periodo di servizio, avranno cura di produrre istanza finalizzata (vgs. cit. **all. 1**) **esclusivamente** alla liquidazione dell'indennità di buonuscita F.A.F., allegando ad essa l'istanza di termine richiamo che il militare dovrà produrre, ai sensi della circolare n. 276699 del 29 settembre 2022 del Comando Generale della Guardia di finanza - VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico.
- e. I Reparti competenti, all'atto della ricezione del carteggio, sono invitati a prestare la massima attenzione nella predisposizione dell'istruttoria avendo cura di:
 - (1) verificare che tutta la documentazione a corredo sia aggiornata alla data del congedo;
 - (2) indicare espressamente l'esistenza o meno di motivi ostativi derivanti da eventuali provvedimenti esecutivi, emessi nei confronti dell'istante, che

⁵ Al riguardo si segnala che l'uso della posta elettronica, negli ultimi anni si è evoluto, diventando oggi uno degli strumenti ICT (*Information and Communication Technology*) maggiormente diffusi e utilizzati, sia per comunicare verso l'esterno (comunicazione esterna) sia all'interno di un'organizzazione (comunicazione interna). Implementare l'uso della posta elettronica rappresenta un passo decisivo per la realizzazione del cambiamento della pubblica amministrazione, nella direzione della trasparenza, della digitalizzazione, della dematerializzazione e della semplificazione.

Un passo fondamentale per lo sviluppo della posta elettronica nella PA, è stato compiuto con il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa: all'art.14 del decreto, infatti, si stabilisce la validità della trasmissione di documenti alla PA per via telematica. La posta elettronica rappresenta, quindi, per i cittadini un valido mezzo di comunicazione e uno strumento per la trasmissione di documenti e certificati.

L'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, infatti, dispone «*che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale*».

Anche il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «*Codice dell'amministrazione digitale*», formalizza l'uso della posta elettronica tra privati e P.A..

Nel codice inoltre si sancisce che «*le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica*». Un ulteriore sviluppo nell'uso e nella diffusione della *e-mail*, all'interno della pubblica amministrazione, è rappresentato dalla posta elettronica certificata (PEC): attraverso questo strumento si riconosce validità giuridica ai documenti inviati per via telematica e consente la notifica degli stessi.

vincolino l'Ente a specifici obblighi.

Tra gli atti che hanno valenza rientrano i provvedimenti di pignoramento, sequestro e fermo amministrativo. In costanza di tali provvedimenti, sarà data tempestiva comunicazione all'Ente inviando i documenti che costituiscono vincolo giuridico alla corresponsione della buonuscita.

- f. Il CIAN dovrà segnalare, con riferimento ai prestiti accesi con l'Ente in corso di ammortamento, quale sarà l'ultima rata mensile trattenuta, in modo tale da rendere coerente tale adempimento con il citato piano di ammortamento del prestito gestito dalla Segreteria, evitando possibili disallineamenti.
- g. In caso di morte del militare (modelli di dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in **all. 2 e 3**), l'indennità spetta:
- (1) in ordine di preferenza alle persone indicate all'art. 2, primo comma, lettera e)⁶, della legge istitutiva del F.A.F. 20 ottobre 1960, n.1265, **se l'evento è avvenuto in attività di servizio prima del congedo**;
 - (2) agli aventi diritto individuati nell'asse ereditario del *de cuius* secondo le norme sulla successione legittima e testamentaria, **se l'evento è avvenuto dopo il congedo**.

All'istanza presentata da uno dei beneficiari, oltre a quanto previsto dalle sopraelencate disposizioni, dovranno essere allegati:

- (3) certificato di morte del militare;
- (4) atto notorio, ovvero dichiarazione sostitutiva (vgs. cit. **all. 3**), ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti l'indicazione di quali siano le persone viventi richiamate nel predetto art. 2 all'atto del decesso del militare.

Nel caso in cui l'asse ereditario degli aventi diritto annoveri minori o altre persone fisiche in "*curatela*", l'istanza sarà presentata a firma del soggetto nominato dall'autorità istituzionale competente in nome e per conto dell'avente diritto, avendo cura di fornire anche copia dell'atto di nomina rilasciata dalla cancelleria giudiziaria indicante, tra l'altro, le modalità di versamento e l'eventuale percentuale di ripartizione delle somme spettanti in diritto.

- h. Per quanto riguarda i casi di cessazione dal servizio (per **transito** in altre PP.AA., per cessazione **senza diritto a pensione**, ecc.) diversi dai precedenti, gli interessati dovranno produrre istanza (**all. 4**) secondo le medesime modalità e prendendo visione dell'informativa sul trattamento dei dati (**all. 5**).

⁶ Il fondo di cui al precedente articolo 1 ha scopi previdenziali e assistenziali e provvede:

....

e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

- 1) alla vedova, purché non sia intervenuta sentenza di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, ovvero di separazione giudiziale dichiarata addebitabile alla stessa o a entrambi i coniugi a norma dell'articolo 151, secondo comma, del codice civile;
- 2) ai figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi;
- 3) ai genitori;
- 4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti;

3. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA QUOTA E DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA

- a. Il meccanismo di calcolo si basa sulla diretta proporzionalità tra le risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'esercizio di competenza e il numero degli anni di servizio maturati⁷ da tutti i militari congedati nello stesso periodo, incrementato della somma derivante dall'applicazione dei tassi d'inflazione europea (*Eurostat*) nei tre anni precedenti, compreso quello in cui è avvenuto il congedo.
- b. La quota di risorse impiegabili annualmente per l'erogazione dell'indennità di buonuscita è pari al sessantacinque per cento delle entrate correnti. La misura annua della provvidenza viene determinata dal Consiglio di amministrazione entro il termine di approvazione del rendiconto.
- c. L'art. 7 del d.m. 28 dicembre 2016 prevede che qualora la quota annua computata secondo il meccanismo sopra descritto, risulti:
 - (1) inferiore alla quota media dei tre esercizi precedenti, si provvede a integrare la differenza mediante il ricorso alle risorse di cui al fondo di riserva speciale nei limiti del trenta per cento della consistenza di esso. Nell'eventualità in cui la misura dovesse risultare ancora inferiore di oltre il trenta per cento della media del triennio precedente, viene prevista una "clausola di salvaguardia" la quale prevede in tale ipotesi che il quoziente così determinato sia attribuito a titolo provvisorio ed il conguaglio venga corrisposto ricorrendo alle eventuali eccedenze di risorse registrate nei tre esercizi successivi. L'indennità percepita assume comunque carattere definitivo in caso di mancata realizzazione di dette eccedenze nel triennio di osservazione;
 - (2) superiore a quella mediamente corrisposta negli ultimi tre esercizi, la parte eccedente il venti per cento sia destinata al citato fondo di riserva speciale.
- d. L'importo della liquidazione della buonuscita del Fondo di assistenza per i finanziari costituisce la risultante tra gli anni di effettivo servizio maturati in Guardia di finanza (non meno di nove anni di servizio) dall'avente diritto, più l'eventuale servizio svolto nelle forze armate moltiplicati per la misura della quota determinata dal Consiglio di amministrazione del Fondo e approvata con il rendiconto (entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce il bilancio).

4. NUOVA MODALITA' TASSAZIONE DELL'INDENNITÀ

Il trattamento fiscale dell'indennità di buonuscita FAF è disciplinato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 «*Testo unico delle imposte sui redditi*» come interpretato nella risposta fornita dall'Agenzia delle entrate n. 91/2024 del 12 aprile 2024 in risposta all'interpello proposto dal Fondo in data 13 dicembre 2023. Detto pronunciamento ha ora riconosciuto la natura di indennità equipollente

⁷ La frazione di mese superiore a quindici giorni è computata quale mese intero. Nel calcolo sono ricompresi anche gli aumenti dei periodi di servizio di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Per il personale già in servizio nel Corpo alla data di entrata in vigore dello statuto approvato con d.m. 28 dicembre 2016, vengono computati anche i servizi svolti in altre Forze armate.

all'indennità aggiuntiva di fine servizio erogata dal Fondo di assistenza dei finanziari (cfr. pagina 10 della risposta all'interpello). Nello specifico il citato documento di interpretazione chiarisce che:

- a. il **comma 1 dell'articolo 17** del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) individua i redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria e che sono invece assoggettati al regime di tassazione separata. In particolare, il comma 1 del citato articolo, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dispone che: *«L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:*
 - a) *trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice civile e **indennità equipollenti**, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del Codice civile; ...»;*
- b. per quanto concerne i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto, il successivo articolo 19 specifica che:
 - (1) *«1. Il **trattamento di fine rapporto** costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. ...»;*
 - (2) *«2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. ...»;*
 - (3) *«2-bis. Le **indennità equipollenti**, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono **imponibili** per un importo che si determina **riducendo** il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 [ndr. **euro 309,87**] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con **esclusione dei periodi di anzianità convenzionale**; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. ... **L'imposta** è applicata con l'**aliquota determinata** con*

riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. ...»;

- c. l'Ente determina autonomamente l'aliquota⁸ dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) alla quale assoggettare il c.d. "periodo di anzianità convenzionale", aggiuntivo rispetto a quello effettivamente maturato, nella misura massima di 5 anni, **valevole a far data dal 1° gennaio 2017**, in virtù del nuovo Statuto dell'Ente approvato con d.m. 28 dicembre 2016;
- d. conformemente alle previsioni contenute nella circolare del Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2 (parte VI), a differenza del procedimento di determinazione della base imponibile in cui per l'anzianità convenzionale non compete la riduzione annua di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, *«nella determinazione del reddito di riferimento le anzianità convenzionali entrano invece a formare il computo degli anni e frazioni di anno, qualora, ai fini sostanziali, parimenti entrino nella base di commisurazione dell'indennità. Sarebbe, infatti, risultata punitiva l'esclusione delle annualità relative alle anzianità convenzionali dal computo del reddito di riferimento, dal momento che le stesse concorrono ad ogni effetto alla composizione dell'ammontare complessivo del T.F.R. o indennità equipollenti: e invero, si sarebbe elevato ingiustificatamente il reddito di riferimento, e conseguentemente l'aliquota media dallo stesso ricavabile»;*
- e. con riferimento alle indennità già corrisposte e integralmente assoggettate a tassazione, il **termine** per la presentazione delle istanze di **rimborso** è quello previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che: *«Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo».*

5. NOTE PROCEDURALI

Al fine di consentire una celere e compiuta identificazione degli attori coinvolti nel procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento e favorire una rapida **definizione delle posizioni già liquidate dal F.A.F. nell'ultimo quadriennio** si rappresenta che:

- a. a seguito di contatti intercorsi con la Divisione Servizi - Direzione Centrale

⁸ Diversamente dalla previsione del d.m. 30 dicembre 1985, il quale prevedeva che l'aliquota, determinata ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, doveva essere richiesta all'Ente erogante il trattamento di fine servizio (I.N.P.S.). Pertanto, a far data dal 12 aprile 2024, per le liquidazioni delle indennità di buonuscita del Fondo non si farà più riferimento alla predetta modalità.

Servizi Fiscali Settore Gestione Tributi dell'Agenzia delle entrate di Roma, si è appreso che la predetta Agenzia procederà **annualmente**, ex art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600/73, alla liquidazione automatica delle eventuali posizioni creditorie di ciascun beneficiario relativamente alle indennità erogate dal F.A.F. negli anni 2020/2023. In tale prospettiva è stato rappresentato che non sarà necessario per gli aventi diritto formulare istanza, puntualizzando nel contempo che nell'anno 2024 l'Agenzia procederà alla liquidazione automatica delle posizioni collegate alle Certificazioni Uniche anno 2021 relative a somme corrisposte dal F.A.F. nell'anno 2020, indipendentemente dall'annualità di effettivo pensionamento dell'avente diritto.

b. nell'ottica di dare concretezza al rapporto interistituzionale la prefata Agenzia ha fornito talune indicazioni operative per agevolare l'erogazione dei rimborsi, che qui di seguito si riepilogano con i *link* utili cui fare riferimento ai fini dell'ottenimento della modulistica dedicata:

(1) per ricevere un rimborso fiscale tramite accredito sul proprio conto corrente (anche cointestato) è **necessario comunicare** all'Agenzia delle entrate il relativo codice **IBAN**. Altrimenti, per i soggetti domiciliati in Italia, il rimborso verrà erogato tramite assegno postale vidimato;

(2) la comunicazione del codice IBAN può essere inviata personalmente tramite l'applicazione disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia, oppure compilando e presentando un apposito modello tramite PEC o presso un ufficio territoriale dell'Agenzia. È possibile comunicare anche il codice IBAN di un conto aperto presso una banca estera;

(3) per approfondimenti al riguardo, è possibile consultare la sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate disponibile al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/quest/schede/rimborsi/accredito-rimborsi-su-conto-corrente-accrimbcc/cosa-accredo-rimborsi-cc-cittadini>.

La sezione è raggiungibile anche seguendo il percorso: Cittadini / Pagamenti e rimborsi / Rimborsi / Accredito rimborsi su conto corrente;

(4) se il rimborso è intestato a un **soggetto deceduto**, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2022, in caso di successione legittima, il rimborso sarà erogato agli eredi per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, risultante dalla dichiarazione di successione presentata all'Agenzia delle entrate. Quindi, in questi casi, l'Agenzia erogherà il rimborso con procedure automatizzate direttamente ai beneficiari, senza necessità di presentare alcuna istanza;

(5) negli altri casi e per ulteriori informazioni al riguardo può essere consultata la sezione del sito *internet* dell'Agenzia disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/quest/rimborsi-intestati-a-un-contribuente-deceduto/infogen-rimborsi-intestati-a-un-contribuente-deceduto-cittadini>.

La sezione è raggiungibile anche seguendo il percorso: Cittadini / Pagamenti e rimborsi / Rimborsi / Rimborsi intestati a un contribuente deceduto”;

- c. stante quanto precede, fermo restando il legittimo diritto di avanzare istanza di rimborso da parte di ciascun creditore, se ne rimarca l'inutilità per le indennità erogate dal 2020 in poi, per le quali, come detto, l'Agenzia delle entrate provvederà d'ufficio progressivamente alla liquidazione ed erogazione degli eventuali rimborsi, in base alle risultanze delle Certificazioni Uniche inviate dal F.A.F.. Qualora ciascun avente diritto decidesse, nonostante le indicazioni di cui sopra, di avanzare domanda, essa dovrà essere presentata a cura e onere di ciascuno congedato all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in base al proprio domicilio fiscale;
- d. vertendo la questione sulla posizione fiscale di ciascun percipiente non più in servizio attivo, il F.A.F. **non dovrà essere interessato da alcuna comunicazione**, neanche per conoscenza, in ordine alla dinamica di cui trattasi, non avendo competenze nel procedimento tributario connesso al rimborso del credito spettante. Eventuali istanze o comunicazioni che dovessero, comunque, pervenire in tal senso saranno archiviate d'ufficio;
- e. avuto riguardo al crescente numero di istanze tese all'ottenimento di copia del prospetto di liquidazione asseritamente propedeutico alla presentazione dell'istanza di rimborso, si specifica che:
 - (1) le istanze pervenute al Comando Generale, sino al giorno antecedente la data di pubblicazione del presente regolamento, verranno esitate, pur nella consapevolezza di quanto sopra:
 - (a) dando priorità a quelle relative a posizioni fiscali rispetto alle quali è in scadenza il termine di 48 mesi individuato dall'Agenzia delle entrate ai fini della decadenza;
 - (b) nei limiti consentiti dalla circostanza che il materiale cartaceo prodotto nel tempo soggiace ai termini di conservazione disciplinati dal cd. "scarto d'archivio" (10 anni);
 - (c) considerando altresì che il nuovo protocollo informatico del Comando Generale consente di eseguire ricerche soltanto a far data dal 1° gennaio 2016;
 - (2) non verranno esitate le istanze pervenute dalla data di pubblicazione della presente circolare. Queste ultime, ove ritenute indispensabili, dovranno essere indirizzate al Reparto del Corpo competente in relazione alla residenza del richiedente ovvero presso l'ultimo Reparto di servizio del militare che ha provveduto alla notifica dell'originario prospetto di liquidazione. Solo in caso di accertata impossibilità da parte del suddetto Reparto ad adempiere alla richiesta del militare congedato, di essa se ne potrà far carico il F.A.F., ferme restando le limitazioni di cui al punto (1).

6. TERMINE DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA BUONUSCITA

Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione dell'indennità di buonuscita, salvo i tempi di sospensione previsti dall'art. 2 della legge 7 agosto

1990, n. 241, è di 180 giorni⁹:

- a. decorrenti dalla data in cui perviene l'istanza vagliata dal C.I.A.N., corredata delle ulteriori notizie utili alla liquidazione;
- b. previa determinazione della misura della quota spettante per ogni anno di servizio, approvata dal Consiglio di amministrazione del Fondo di assistenza per i finanziari in sede di rendiconto (entro il 30 aprile dell'anno successivo).

7. PRESCRIZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA EROGATA DAL F.A.F.

Il diritto alla liquidazione della buonuscita del F.A.F. si prescrive dopo cinque anni¹⁰ dal momento in cui esso è sorto, sia per i militari del Corpo sia per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto rivolto al Fondo di assistenza per i finanziari (pec: rm0010573p@pec.gdf.it) dal quale possa rilevarsi l'intenzione del beneficiario di avvalersi del diritto stesso.

Esso sorge nel momento in cui il militare cessa definitivamente dal servizio nel Corpo (es.: ultimo giorno di servizio 31/10, in congedo dal 01/11 da tale data sorge il diritto - *dies a quo*).

Per quanto riguarda i militari richiamati in servizio temporaneo, come indicato al precedente punto 2.d., questi ultimi dovranno produrre istanza al termine definitivo del periodo di richiamo e, pertanto, il diritto in questione sorge il giorno dopo l'ultimo giorno di richiamo effettivo.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali necessari per l'istruttoria relativa alle istanze in rassegna è effettuato, in qualità di contitolari, dal F.A.F. e dalla Guardia di finanza, nei termini e con le modalità innanzi descritti, attraverso il rispettivo personale, che è stato autorizzato e istruito in ordine al trattamento stesso.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali viene resa all'interessato - ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - all'atto della presentazione dell'istanza per cessazione dal servizio ordinariamente tramite i modelli predisposti dal Comando Generale - VI Reparto - Ufficio Trattamento Economico¹¹.

Nelle altre casistiche (transito altra P.A., richiamo, ecc.) prendendo visione della predetta informativa (vgs. cit. **all. 5**) e utilizzando il relativo modulo di domanda (vgs. cit. **all. 4**).

9. DATI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- a. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento, riguardanti la

⁹ Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, n. 109 (Tabella I).

¹⁰ Art. 2948 del Codice civile
Si prescrivono in cinque anni:

...

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [2118, 2120, 2121].

¹¹ Circolare n. 143225/62 datata 5 maggio 2016.

liquidazione della buonuscita del F.A.F., è la Sezione di Collegamento F.A.F. della Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale del Comando Generale della Guardia di finanza.

- b. Responsabile del procedimento è il Direttore Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale.

10. DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Il presente regolamento sarà:

- a. pubblicato sul sito *intranet* del Corpo;
- b. pubblicato sulla pagina "*MiaGdf*" del Corpo;
- c. pubblicato su apposita pagina *web* dell'Ente (<https://www.gdf.gov.it/it/fondo-assistenza-finanzieri>);
- d. inviato all'ANFI;
- e. inviato al C.I.A.N. per competenza,

esso abroga il regolamento n. 77036 datata 12 marzo 2018 del F.A.F..

11. COMUNICAZIONI CONCLUSIVE

La Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario in ordine al contenuto del presente Regolamento ai seguenti recapiti:

- (1) telefono: 06-44222342 - 2381 - 2347;
- (2) *e.mail*: BuonuscitaFAF@gdf.it
- (3) *PEC*: rm0010573p@pec.gdf.it.

12. ALLEGATI

- a. **allegato 1**: istanza tendente a ottenere l'indennità di buonuscita del F.A.F. (fine richiamo);
- b. **allegato 2**: dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- c. **allegato 3**: dichiarazione sostitutiva di certificazione / atto notorietà (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- d. **allegato 4**: *fac-simile* istanza tendente a ottenere l'indennità di buonuscita del F.A.F. (per transito in altre PP.AA o per cessazione senza diritto a pensione);
- e. **allegato 5**: informativa sul trattamento dei dati;
- f. **allegato 6**: parere fornito dall'Agenzia delle entrate n. 91/2024 del 12 aprile 2024 all'interpello proposto dal F.A.F..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI MORTE

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(Con questo modello il richiedente, in caso di successione, può presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di morte relativa al coniuge, all'ascendente, al discendente o ad altro soggetto. Il modello è utilizzabile anche per cittadini deceduti all'estero, purché il decesso sia stato registrato in un Comune italiano.)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il ___/___/_____, residente a

_____ prov. (___) in _____

_____ codice fiscale _____,

telefono _____, e.mail _____

posta elettronica certificata (PEC): _____

documento di identità: tipo _____ n. _____

rilasciato da _____ il _____

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

dichiara

che il/la Sig./ra _____

nato/a a _____ prov. (___) il ___/___/____

residente nel Comune¹² di _____ prov. (___)

in _____

codice fiscale _____, è morto in data ___/___/____

nel Comune di _____ prov. (___)

Stato estero _____

Il decesso è stato registrato nel Comune di _____ prov. (___)

(Luogo e data)

Firma¹³ _____

Si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- l'interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dall'art. 13, D.lgs. n. 196/2003);
- le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti penalmente (D.P.R. n. 445/2000);
- la dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000.

¹² Le informazioni richieste si riferiscono all'ultima residenza.

¹³ La firma va apposta in presenza dell'addetto dell'Ufficio, oppure va allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(Con questo modello il richiedente può presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione, stati, qualità personali e fatti che lo riguardano o dei quali abbia diretta conoscenza (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

_____ il ___ / ___ / _____, residente a _____

_____ prov. (____) in _____

codice fiscale _____, telefono _____

e.mail _____

posta elettronica certificata (PEC): _____

documento di identità: tipo _____ n. _____

rilasciato da _____ il _____

consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

dichiara

(Luogo e data)

Firma¹⁴ _____

Si informa che:

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- l'interessato potrà accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco (informativa prevista dall'art. 13, D.lgs. n. 196/2003);
- le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti penalmente (D.P.R. n. 445/2000);
- la dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000.

¹⁴ La firma va apposta in presenza dell'addetto dell'Ufficio, oppure va allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.

Articolo 38

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15.03.1997, n. 59.

Articolo 46

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivente a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Articolo 76

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

N. _____
Data _____
(Etichetta del protocollo informatico)

ALLEGATO 4

Oggetto: istanza tendente a ottenere l'indennità di buonuscita del F.A.F. (per transito in altre PP.AA o per cessazione senza diritto a pensione):

_____ , _____
(grado) (nome e cognome) (matr. mecc.)

AL COMANDO _____
(ultimo Comando e/o Reparto di appartenenza del militare)

e, per conoscenza:

AL FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI **ROMA**
c/o il COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Direzione Enti Previdenziali, Assistenziale e Protezione Sociale

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il ___/___/___,

residente a _____ prov. (___) in _____

codice fiscale _____, telefono _____

posta elettronica (e.mail): _____

posta elettronica certificata (PEC): _____

documento di identità: tipo _____ n. _____

rilasciato dal _____ il ___/___/___,

cessato dal servizio nel Corpo della Guardia di finanza in data ___/___/___ per
transito in via definitiva presso¹⁵:

CHIEDE

la liquidazione della buonuscita erogata dal Fondo di assistenza per i Finanziari.

DICHIARA (sotto la propria responsabilità)

- di non lasciare, all'atto del congedo, debiti verso lo Stato, verso l'Amministrazione e verso terzi;
- di eleggere domicilio in _____ (___)
via _____ n. ___ cap _____;
- di voler l'accredito delle somme spettanti sul c/corrente n. _____
accesso presso l'istituto di credito _____,

IBAN: _____

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa (allegato 5 al relativo regolamento) resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 inerente all'istanza di liquidazione della buonuscita del Fondo di assistenza per i finanziari.

(Luogo e data)

Firma _____

¹⁵ transitato in via definitiva presso il ruolo unico della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, altro.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI*ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679*

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali dell'interessato saranno trattati nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza di liquidazione della buonuscita del Fondo di assistenza per i finanziari (F.A.F.), nel rispetto delle garanzie di protezione e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e alle modalità di seguito indicate.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato, in qualità di contitolari, dal:

- a. Fondo di Assistenza per i Finanziari (F.A.F.), con sede in Viale XXI Aprile n. 51, 00162 Roma - C.F. 80094070580.
- b. Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile, 51.

Il "punto di contatto" è la Segreteria del F.A.F.:

- Tel: 06/44222331

- E-mail: rm0011331@gdf.it;

- PEC: rm0010573p@pec.gdf.it;

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) del F.A.F. è il Vicesegretario del Fondo, del quale si riportano i dati di contatto:

Telefono: 0644222331; E-mail: rm0011331@gdf.it; (PEC): rm0010573p@pec.gdf.it.

3. Responsabile della protezione dei dati (RPD) della Guardia di finanza, del quale si riportano i dati di contatto:

Telefono: 06/44221; E-mail: rpd@gdf.it; (PEC): rpd@pec.gdf.it.

4. Finalità e base di legittimità del trattamento.

I dati personali forniti dall'interessato nei termini e con le modalità descritti nel «Regolamento per l'erogazione dell'indennità di buonuscita del Fondo di assistenza per i finanziari» destinato al personale della Guardia di finanza, indispensabili per la verifica della sussistenza dei motivi per l'erogazione ai richiedenti del beneficio, saranno trattati dai contitolari esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alle attività di avvio, gestione e conclusione del procedimento relativo alle istanze di concessione della liquidazione della buonuscita agli aventi diritto e, comunque, per:

- a. dare esecuzione alle misure adottate su richiesta dell'interessato;
- b. assolvere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o ordini dell'Autorità;
- c. far valere o difendere diritti in giudizio.

Per le finalità di cui alle lett. a., b., c. la base legale è da rinvenirsi, rispettivamente, nelle lett. b), c) ed f) dell'articolo 6.1 del Regolamento *privacy*.

5. Modalità del trattamento e conservazione dei dati personali.

Il trattamento avverrà a cura di soggetti espressamente designati e/o autorizzati dal F.A.F. e dal Corpo della Guardia di finanza, che agiscono sotto la rispettiva autorità, ivi compresi quelli facenti parte della Segreteria del F.A.F. e della Direzione Enti Previdenziali, Assistenziali e Protezione Sociale del Comando Generale, dei Reparti e degli Enti amministrativi del Corpo, adeguatamente istruiti dai contitolari per le finalità esclusivamente connesse e strumentali alla richiesta di rimborso, con l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, in conformità ai principi previsti dall'art. 5 del Regolamento e nel rispetto delle garanzie di protezione e delle misure di sicurezza di cui agli artt. 24, 25 e 32 del Regolamento.

I dati personali raccolti saranno trattati presso la sede dei contitolari ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate e, comunque, nel territorio dello SEE e conservati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento che, in ogni caso, avverrà nel rispetto delle tempistiche previste dalle norme di natura civilistica, fiscale e contabile.

6. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati.

I dati personali non saranno diffusi, né trasferiti al di fuori dello SEE o a un'organizzazione internazionale; tuttavia potranno eventualmente essere comunicati ad altri soggetti:

- a. nella qualità di responsabili del trattamento, al fine di svolgere attività ausiliarie alle finalità per cui i dati sono trattati;
- b. terzi, in adempimento di un obbligo legale, un ordine dell'Autorità o per far valere o difendere diritti in giudizio.

7. Diritti dell'interessato.

In relazione al trattamento in esame, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 15-22 del Regolamento, tra cui:

- a. accedere ai dati personali e ottenere informazioni su determinati aspetti del trattamento;
- b. richiedere la rettifica dei dati personali inesatti, l'integrazione di quelli incompleti e, al verificarsi di determinate condizioni, ottenere la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano;
- c. opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare: in tal caso è fatta salva la possibilità per i contitolari di dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
- d. ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad altro titolare;
- e. proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma; *email*: garante@gpdp.it, P.E.C: protocollo@pec.gpdp.it, ovvero, ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata adita l'Autorità giudiziaria.

Le richieste potranno essere indirizzate al "Punto di contatto" specificato *sub* par. 1.

Risposta n. 91/2024

«Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito dell'attività accertativa»

Risposta n. 91/2024

OGGETTO: Trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito dell'attività accertativa

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Fondo istante (di seguito il *Fondo* o l'*Istante*), istituito con la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e disciplinato dal proprio Statuto approvato con decreto ministeriale 28 dicembre 2016, persegue finalità previdenziali e assistenziali a favore degli iscritti in servizio e in congedo e dei relativi familiari.

Il *Fondo* - al quale è riconosciuta autonomia gestionale, amministrativa e, con riguardo alle risorse, patrimoniale e finanziaria - è un ente:

- a) dotato di propria soggettività giuridica, distinto e autonomo;

b) amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto da un Presidente e da un Vicepresidente nonché da due membri effettivi e tre componenti supplenti, scelti tra il personale in servizio permanente;

c) controllato da un Collegio dei revisori;

d) vigilato dal Comandante Generale del Corpo;

e) il cui bilancio è sottoposto al controllo della Sezione Enti della Corte dei Conti.

Secondo quanto affermato dall'*Istante*, il patrimonio del *Fondo* è alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito dell'attività accertativa condotta dagli appartenenti al Corpo.

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 18 dello Statuto, le entrate dell'*Ente* sono costituite da "*entrate correnti*" ed "*entrate in conto capitale*".

In particolare, l'indennità di buonuscita "*aggiuntiva*" a quella liquidata dallo Stato, al militare che abbia maturato almeno nove anni di servizio effettivo alla data di cessazione definitiva dal servizio nel Corpo è finanziata, ai sensi dell'articolo 7, comma 6 dello Statuto, con il 65 per cento delle "*entrate correnti*" annuali di cui all'articolo 18, comma 2, lettere *a*) e *b*), ovvero i redditi patrimoniali (fitti, interessi attivi, ecc.) e i "*proventi istituzionali*", principalmente costituiti dai proventi derivanti: da sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette ed Iva, da quote di proventi relativi ad "*indennità commerciale*", da pene e prodotti di confisca, da infrazioni valutarie ecc..

Al riguardo, l'*Istante* precisa che le descritte «*fonti di alimentazione* [...], costituiscono la parte principale di alimentazione delle entrate correnti che complessivamente annualmente affluiscono al Fondo di assistenza. Esse sono speculari a quelle che alimentano il Fondo di previdenza del personale Alfa dalle quali si

differenziano per taluni profili caratterizzanti. [...] le fonti normative che legittimano l'alimentazione delle entrate del fondo di previdenza Alfa è sostanzialmente la stessa che interessa la quota (preponderante) delle entrate del fondo di assistenza, come detto destinate alla liquidazione della indennità di buonuscita a mente dell'art. 7 comma 6 dello Statuto».

In proposito, l'Istante rileva che, in merito alla tassazione dell'"indennità aggiuntiva" corrisposta dal Fondo di previdenza Alfa ai propri iscritti alla cessazione del servizio, nella risposta pubblicata l'8 settembre 2023, n. 425, si è ritenuto che «l'indennità corrisposta dal predetto Fondo ai propri iscritti quando cessano dal servizio attivo:

a) *è sottoposta a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);*

b) *costituisce base imponibile per un importo che si determina riducendo l'ammontare si determina riducendo l'ammontare netto della somma di euro 309,87 [...], ai sensi dell'art. 19, comma 2bis del citato provvedimento senza modificare la modalità di calcolo dell'aliquota impositiva avendo qualificato l'emolumento in "indennità equipollente"».*

L'Istante evidenzia che, in base a quanto riportato nella predetta risposta, «la natura giuridica dell'Ente è di "fondo di previdenza", alimentato in massima parte da premi di produttività o incentivi all'attività di istituto - tra i quali le sanzioni pecuniarie - rilevando, altresì, che in base alle ultime pronunce della Suprema Corte, la prassi giurisprudenziale ha nel tempo consolidato il principio che l'indennità erogata al dipendente all'atto della cessazione dal servizio dal predetto Fondo ha funzione previdenziale ed è quindi assimilabile all'"indennità equipollente" e non più rientrante,

come sostenuto in precedenza, nell'ambito delle "altre indennità" in quanto rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale».

Sulla base di quanto sopra evidenziato, «*considerato che la fonte di alimentazione dei due Fondi è la medesima, così come è speculare la loro finalizzazione sotto forma di indennità supplementare*», l'Istante chiede se si possa estendere la qualificazione di "indennità equipollenti" anche alla "indennità aggiuntiva" corrisposta ai propri iscritti dal Fondo istante, con la conseguenza che la relativa base imponibile debba essere determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, nei termini illustrati nella citata risposta n. 425 del 2023.

L'Istante rappresenta, infine, che il personale iscritto beneficia all'atto del collocamento in congedo di un periodo convenzionale aggiuntivo pari a cinque anni.

In relazione alla quota di "indennità aggiuntiva" riferibile a detto periodo convenzionale, il Fondo chiede conferma che la stessa debba essere assoggettata a tassazione separata per l'intero ammontare e quale debba essere l'aliquota applicabile.

Per completezza, riguardo alla tassazione di detta "indennità aggiuntiva", l'Istante evidenzia che attualmente, la stessa:

- è sottoposta a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). L'aliquota di tassazione viene determinata ai sensi del d.m. 30 dicembre 1985, vale a dire applicando la medesima aliquota usata dall'ente erogante il trattamento di fine servizio (I.N.P.S.);

- costituisce base imponibile l'intero importo ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Tuir.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che la base imponibile dell'indennità aggiuntiva:

- corrisposta ai propri iscritti in relazione agli anni di servizio possa essere determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-*bis*, del Tuir, ovvero sia costituita da un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio;
- mentre quella riferibile al periodo convenzionale sia costituita dall'intero ammontare.

In relazione alla quota di indennità aggiuntiva riferibile al periodo convenzionale, *l'Istante* ritiene applicabile «*l'aliquota media dell'ultimo mese di retribuzione*».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) individua i redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria e che sono invece assoggettati al regime di tassazione separata.

In particolare, il comma 1 del citato articolo, come modificato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dispone che «*L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:*

a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro».

Per quanto concerne i criteri di determinazione dell'imposta per il trattamento di fine rapporto, il successivo articolo 19 specifica che:

«1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti

a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.

1-bis. Omissis

1-ter. Omissis

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 [ndr. euro 309,87] per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.

124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.».

Al riguardo, si evidenzia che, con diversi documenti di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito alle prestazioni erogate al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la circolare del Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2 (parte prima) ha chiarito che le «*indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente*» sono quelle spettanti ai pubblici dipendenti e, in specie, stante la codificata equipollenza, ovvero equivalenza con il TFR, quelle corrisposte in ogni caso in cui venga a cessare il rapporto di pubblico impiego o l'appartenenza ad una generale categoria di detto settore (ad es. l'indennità di buonuscita).

Il documento di prassi ha specificato che, ove il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di indennità "*equipollente*" non potrà che essere assegnato a quella "*principale*", spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all'ente o organismo di appartenenza.

Più precisamente, la circolare ha specificato che «*Non è, infatti, ipotizzabile che, in presenza di una pluralità di indennità, tutte siano qualificabili come "equipollenti" al*

T.F.R.. Poiché, infatti, questo è unico per tutti i lavoratori subordinati diversi dai pubblici dipendenti, analoga valutazione va fatta anche con riguardo ai pubblici dipendenti, privilegiando l'indennità che presenta i caratteri sopra descritti, ai fini della sua assimilazione al T.F.R.».

Per quanto attiene alle «*altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti*», la medesima circolare n. 2 del 1986 (parte terza) ha chiarito come, in linea di principio, si tratti di emolumenti - sia del comparto privato che di quello pubblico - erogati in connessione al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità commisurate alla durata del rapporto stesso e che sono corrisposte anche da soggetti diversi dal datore di lavoro vero e proprio.

Il citato documento di prassi ha affermato che «*per il settore pubblico, ove normalmente non sono previste indennità, premi ed erogazioni aggiuntive dell'indennità di fine rapporto spettante in via principale, le "altre indennità e somme" si compendiano essenzialmente negli emolumenti erogati da Fondi o Casse di Previdenza che, per ciascuna categoria di pubblici dipendenti, di solito corrispondono un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, ragguagliato per lo più agli anni di effettivo servizio prestato presso l'Amministrazione che eroga il trattamento. È, al riguardo, irrilevante che gli emolumenti siano erogati da un Ente o Cassa dotati o meno di personalità giuridica propria, e che l'adesione del pubblico dipendente all'Ente o alla Cassa derivi da iscrizione automatica (ope legis) ovvero volontaria*».

Ciò posto, come evidenziato dall'*Istante*, la risposta n. 425 del 2023 ha ad oggetto il trattamento fiscale dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogata dal Fondo di

previdenza *Alfa* in relazione al quale, nel corso degli anni, è stata fatta valere in giudizio da numerosi contribuenti una tesi contraria a tale orientamento, sulla base della quale le somme erogate da tale specifico Fondo sarebbero, invece, assimilabili alle "*indennità equipollenti*" al trattamento di fine rapporto ed assoggettate a tassazione separata in base al combinato disposto di cui agli articoli 17, comma 1, lettera *a*), e 19, comma 2-*bis*, del Tuir.

In relazione a tale contenzioso, la Corte di cassazione è intervenuta, con numerose pronunce, affermando che l'*indennità* in parola è qualificabile come "*equipollente*" al TFR e, pertanto, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità un indirizzo in contrasto con la prassi dell'Amministrazione finanziaria.

In proposito, si richiama l'ordinanza n. 18616 del 30 giugno 2023 con cui la Corte ha inteso dare continuità all'orientamento secondo cui *«in tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, T.U.I.R., sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (così Cass. 5 ottobre 2016, n. 19859; nello stesso senso, Cass. 25 ottobre 2017, n. 25396; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2458). Oltretutto, il fondo in questione, alla luce delle fonti normative che lo hanno istituito (v. d.P.R. n. 211 del 1981) e che lo disciplinano (in particolare, d.P.R. n. 1034 del 1984), eroga agli iscritti - quando cessano di far parte, per qualsiasi causa, dei ruoli del personale dell'amministrazione - un'indennità che ha funzione previdenziale, e che viene determinata in rapporto al*

numero degli anni di servizio civile, di ruolo e non di ruolo, prestato dalla data di effettiva immissione in servizio alla data di effettiva cessazione di appartenenza al personale, ivi compresi i periodi di assenza utili alla pensione. La composizione del fondo fa riferimento (art. 2 d.P.R. n. 1034/1984 cit.) ai proventi della vendita di beni confiscati; al recupero di crediti statali; alle sanzioni pecuniarie; a percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che ad altre indennità perequative pensionabili, utili anche ai fini dell'indennità di buona uscita). Sicché esso può ritenersi alimentato, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi all'attività d'istituto. L'erogazione in questione costituisce, pertanto, una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell'ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 - 19 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a tassazione separata (così Cass. 11 novembre 2022, n. 37615)».

Alla luce di tale orientamento, come riportato nella citata risposta, si è ritenuto che l'indennità aggiuntiva erogata dal predetto fondo di previdenza ai propri iscritti aventi diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.

Nel caso di specie, posto che l'Istante ha affermato che «che la fonte di alimentazione dei due Fondi è la medesima, così come è speculare la loro finalizzazione sotto forma di indennità supplementare», si ritiene di poter estendere le conclusioni

contenute nella citata risposta n. 425 del 2023 alla "*indennità aggiuntiva*" corrisposta dal *Fondo* istante ai propri iscritti, con la conseguenza che la relativa base imponibile deve essere determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-*bis*, del Tuir, nei termini illustrati nella predetta risposta.

Ai sensi della citata disposizione, *«l'imposta è applicata con l'aliquota d'imposta determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto [...] per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici»* comprendendo anche l'importo riferibile al periodo di anzianità convenzionale.

Al riguardo, come chiarito nella citata circolare n. 2 (parte VI) del 1986, a differenza del procedimento di determinazione della base imponibile in cui per l'anzianità convenzionale non compete la riduzione annua di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, *«nella determinazione del reddito di riferimento le anzianità convenzionali entrano invece a formare il computo degli anni e frazioni di anno, qualora, ai fini sostanziali, parimenti entrino nella base di commisurazione dell'indennità. Sarebbe, infatti, risultata punitiva l'esclusione delle annualità relative alle anzianità convenzionali dal computo del reddito di riferimento, dal momento che le stesse concorrono ad ogni effetto alla composizione dell'ammontare complessivo del T.F.R. o indennità equipollenti: e invero, si sarebbe elevato ingiustificatamente il reddito di riferimento, e conseguentemente l'aliquota media dallo stesso ricavabile»*.

Pertanto, nel caso di specie, l'ammontare netto da considerare ai fini della determinazione dell'aliquota è l'intera "*indennità aggiuntiva*", al lordo della riduzione

di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, comprensiva della quota riferibile al periodo di anzianità convenzionale. Tale aliquota si applica sia all'"*indennità aggiuntiva*" determinata in relazione agli anni servizio al netto della riduzione di euro 309,87 per ciascun anno di servizio, sia all'intera "*indennità aggiuntiva*" dovuta per il periodo di anzianità convenzionale.

Con riferimento alle indennità già corrisposte e integralmente assoggettate a tassazione, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che: *«Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.*

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».

Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal *Fondo*.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)